

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

(E IN OTTEMPERANZA ALLA DIRETTIVA MINISTERIALE 11 FEBBRAIO 2005)

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali effettuato dall'E.DI.S.U. di Salerno in applicazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "codice" o "testo unico") in materia di protezione dei dati personali.
- 2) L'E.DI.S.U. provvede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, nei limiti stabiliti dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti e in ogni caso nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con riferimento particolare alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
- 3) In conformità con le suddette norme, nel trattamento dei dati personali l'azione amministrativa è informata ai principi di necessità, di pertinenza e di non eccedenza.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del DLgs n. 196/2003, si intende per:

- a. "**trattamento** qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati su una banca di dati";
- b. "**dato personale** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale";
- c. "**dati identificativi** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato";
- d. "**dati sensibili** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e. "**dati giudiziari**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) ad u), del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe, delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi dell'art. 60 e 61 del codice di procedura penale";
- f. "**titolare** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g. "**responsabile** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati";
- h. "**incaricati** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile";
- i. "**comunicazione** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione";
- j. "**diffusione** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione";

- k. “dato anonimo** il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l. “blocco** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento”;
- m. “banca di dati** qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti”;
- n. “misure minime** il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto per la sicurezza dei dati”;
- o. “strumenti elettronici** gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento”;
- p. “documento programmatico** sulla sicurezza“ definisce le misure di sicurezza da adottare per gli archivi cartacei e per gli archivi informatici. Tale documento deve essere sottoposto annualmente a revisione critica dei sistemi di sicurezza adottati in base al progresso tecnico, all’eventuale mutata natura dei dati e caratteristiche dei trattamenti;
- q. “autenticazione informatica** l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità”;
- r. “credenziali di autenticazione** i dati ed i dispositivi in possesso di una persona da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione formale”;
- s. “parola chiave** componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- t. “dati storici** le finalità di studio, indagini, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- u. “scopi statistici** le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici”;
- v. “scopi scientifici** le finalità di studio ed indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

Art 3

Finalità e Tipologie di Dati Trattati dall'E.D.I.S.U

- 1) In applicazione del vigente Statuto, la principale finalità dell'E.D.I.S.U di Salerno è la seguente:
L'E.D.I.S.U. adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio.
S'impegna specificamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'E.D.I.S.U, il loro benessere, avvalendosi di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente;
- 2) Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'E.D.I.S.U tratta principalmente i dati personali delle seguenti categorie di soggetti:
- personale dipendente, cessato e a contratto;
 - studenti;
 - altro personale operante a vario titolo nell'E.D.I.S.U quali borsisti, tirocinanti, visitatori, ecc.;
 - consulenti, avvocati, professionisti che prestano servizi all'E.D.I.S.U.
- I dati raccolti vengono utilizzati per fini amministrativi, contabili, storici, statistici, di ricerca scientifica, di coordinamento con il mondo del lavoro e della formazione professionale e specialistica.

Art. 4

Circolazione dei dati all'interno dell'E.D.I.S.U

- 1) L'accesso ai dati personali da parte delle strutture amministrative, di servizio, e dei dipendenti dell'E.D.I.S.U, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni all'interno dell'Ente, secondo il quale l'E.D.I.S.U provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione.
- 2) Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'E.D.I.S.U, debitamente motivata e connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla loro specifica funzione, sarà soddisfatta in via diretta e senza ulteriori formalità nella misura necessaria- pertinente e non eccedente – al perseguimento dell'interesse istituzionale.
- 3) Nel caso in cui la richiesta fosse finalizzata ad un utilizzo ulteriore e/o diverso dei dati, sarà necessario, da parte dei richiedenti, segnalarlo in maniera esplicita e formale nella richiesta, da valutare a cura del Responsabile

della banca dati, e l'autorizzazione sarà concessa o negata a seconda che il fine della richiesta rientri o meno nell'attività istituzionale dell'E.DI.S.U.

4) Ai fini dell'accesso ai dati sono equiparati alle strutture dell'E.DI.S.U gli organismi con funzioni di controllo e di valutazione quali il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione ed ogni altro organo a cui espresse disposizioni normative affidino detti compiti.

PARTE II - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO - DIRITTI DELL'INTERESSATO E ACCESSO AI DATI

Art. 5

Titolare, responsabili dei dati ed incaricati

- 1) l'E.DI.S.U di Salerno è titolare dei dati personali detenuti, raccolti o meno in banche di dati, automatizzate o cartacee.
- 2) il responsabile dello specifico trattamento dei dati personali è il responsabile della struttura nell'ambito della quale i dati personali sono gestiti per le finalità istituzionali della rispettiva unità organizzativa.
- 3) il responsabile della struttura può designare, quale incaricato dei dati, un altro soggetto con apposito atto da formalizzare per iscritto.
- 4) ai fini di cui ai commi precedenti sono individuate le seguenti strutture con i rispettivi responsabili del trattamento dei dati:
 - a. le unità amministrative, nelle persone dei rispettivi responsabili;
 - b. gli uffici dirigenziali nelle persone dei rispettivi Dirigenti;
 - c. gli organismi di controllo e valutazione, quali il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione ed ogni altro organo cui espresse disposizioni affidino funzioni di controllo e/o valutazione e verifica, nelle persone dei rispettivi Presidenti o dirigenti;
- 5) i fornitori di servizi che ospitano archivi informatizzati dell'Ente, nelle persone dei loro rappresentanti legali, a seguito di formale nomina sono designati quali responsabili del trattamento. A tal fine i contratti di fornitura dovranno riportare un'apposita clausola che ne definisce i compiti e responsabilità per le violazioni.
- 6) il titolare o i responsabili del trattamento, possono nominare e revocare, con propri atti scritti, nell'ambito della propria struttura o uffici afferenti, gli incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice.
- 7) tutto il personale, strutturato e non, dell'Ente o, preposto stabilmente ed in modo documentato ad una struttura per la quale sia individuato globalmente per iscritto l'ambito del trattamento consentito, è incaricato per iscritto del trattamento dei dati necessario all'espletamento delle funzioni del proprio ambito ed è comunque obbligato al rispetto delle prescrizioni previste dal presente regolamento.

Art. 6

Diritti dell'interessato

All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del codice e precisamente:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, della logica applicata al trattamento effettuato con mezzi elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- c) di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alla precedente lett.c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si manifesta impossibile o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- e) di opporsi, in tutto o parzialmente, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 7

Esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 6 con una richiesta scritta – raccomandata, fax o posta elettronica - al responsabile del trattamento.

Ai fini dell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

I diritti riferiti a dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio ad agire o agisce a tutela della persona deceduta o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'identificazione dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura o della delega sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento proprio e dell'interessato.

I dati sono estratti a cura dell'incaricato e, ove sia possibile, la richiesta presentata dall'interessato viene soddisfatta in via informale e immediata, con comunicazione anche orale ovvero offerta in visione mediante strumenti elettronici. In caso di richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico ovvero alla trasmissione per via telematica.

Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza, il responsabile deve provvedere nel minor tempo possibile, dandone comunicazione scritta all'interessato, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro può avvenire mediante esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

La comunicazione è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di codici o sigle sono forniti elementi per la comprensione del significato.

L'accesso ai dati personali è gratuito, salvo il ristoro delle spese per eventuali copie di atti.

Art. 8

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Le informazioni per iscritto di cui all'art. 13 del Codice possono essere date anche mediante affissioni o depliant o moduli e/o volantini contenenti la clausola "i dati richiesti dall'E.D.I.S.U sono raccolti in conformità al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196", ovvero annunci sulle pagine Web.
2. Ogni struttura dell'E.D.I.S.U, titolare di dati personali, provvederà ad assolvere agli obblighi di informativa imposti nei confronti dell'interessato ogni qualvolta si provveda alla raccolta di dati personali.

Art. 9

Diritto di accesso e riservatezza

- 1) I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela, sono disciplinati dalla L. 241/1990, modificata ed integrata dalla L.11.2.2005 n.15 e dal Regolamento di attuazione.
- 2) L'esercizio del diritto d'accesso, qualora comporti la comunicazione di dati personali di terzi, deve essere limitato ai dati necessari a soddisfare il diritto stesso.
- 3) Resta fermo il principio per cui i conflitti tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi devono essere risolti nel senso che l'accesso, finalizzato per la cura o la difesa di propri interessi legittimi, prevale rispetto all'esigenza di riservatezza, nei limiti però in cui esso è necessario alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante.
- 4) Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango pari ai diritti dell'interessato, ovvero è relativo a un diritto della personalità o altro diritto o libertà, fondamentali ed inviolabili.

PARTE III - REGOLE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Art.10

Modalità di Raccolta- requisiti e utilizzo dei Dati Personali

- 1) Ai sensi della normativa vigente, in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 18 e ss del Codice, l'E.D.I.S.U raccoglie, utilizza e tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi:

- a) secondo liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza;
 - b) per motivi indispensabili ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali nel caso di dati sensibili e giudiziari per i quali non sia possibile il ricorso a dati anonimi;
 - c) con l'adozione di misure di sicurezza idonee ai sensi degli artt. 34 e 35 del Codice.
- 2) A tal fine i dati personali sono:
- a) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - b) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - d) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - e) I sistemi informativi sono configurati in modo tale da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da evitare il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità di identificazione dell'interessato solo in caso di necessità.

Art.11

Ambito della responsabilità

- 1) Il personale dell'Ente che richiede i dati, li riceve, li tratta, ne ha notizia, è vincolato al rispetto del segreto d'ufficio, al rispetto del dovere di riservatezza ed è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati a lui trasmessi.
- 2) La responsabilità, anche penale, specificatamente prevista dal Testo unico per un eventuale uso dei dati personali conosciuti, non conforme alle indicazioni impartite dal titolare o dal responsabile, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile.

Art.12

Responsabile della sicurezza dei dati e dei sistemi

- 1) Il Titolare, nomina, ai sensi degli artt. 31 e ss del Codice, il Responsabile della sicurezza dei dati e dei sistemi.
- 2) Il Responsabile della sicurezza dei dati e dei sistemi predispone il Documento Programmatico della Sicurezza (**di seguito D.P.S.**) che garantisce l'adozione di idonee misure di sicurezza, la protezione degli accessi e l'integrità degli archivi.
- 3) Il Responsabile della sicurezza dei dati e dei sistemi provvede all'adozione, di concerto con i responsabili dei dati, delle misure minime di sicurezza di cui agli artt.33-36 del Codice, tenuto conto dell'articolazione delle strutture dell'E.DI.S.U e della pluralità delle unità amministrative esistenti.
- 4) Il Responsabile della sicurezza dei dati e dei sistemi presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano di realizzazione progressiva dei miglioramenti dei livelli di sicurezza. Provvede, altresì, all'adozione di interventi formativi atti a rendere edotti i responsabili e gli incaricati dei trattamenti dei rischi che incombono sui dati, delle misure di sicurezza atte a prevenire eventi dannosi e delle responsabilità che ne derivano.

Art. 13

Misure di Sicurezza

- 1) I responsabili dei dati custodiscono i dati adottando tutte le misure idonee ad evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Ai responsabili del trattamento dei dati è richiesto, altresì, di vigilare sul rispetto, da parte degli incaricati, delle misure di sicurezza.
- 2) Agli incaricati del trattamento dei dati personali è richiesto di custodire i dati applicando le misure idonee a evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato contenute nel suddetto DPS. Agli incaricati è comunque richiesto di adoperarsi, tenuto conto degli strumenti tecnici a disposizione e delle soluzioni logistiche, organizzative e fisiche della sede di lavoro, per evitare i rischi di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3) Per quanto riguarda la sicurezza dei trattamenti dei dati effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici il responsabile del trattamento opera secondo le modalità individuate nel Documento Programmatico sulla

Sicurezza. In ogni caso il suddetto trattamento è consentito previa adozione, nei modi indicati nel DPS, delle seguenti misure di sicurezza:

- a) autenticazione informatica;
 - b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
 - c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
 - d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli apparecchi elettronici;
 - e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati da trattamenti illeciti, accessi non consentiti;
 - f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
 - g) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi cifrati per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.
- 4) Il trattamento di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito previa adozione, nei modi di cui al DPS, delle seguenti misure minime:
- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati;
 - b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
 - c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art.14

Trattamento dei dati per la gestione del rapporto di lavoro

1) Per il trattamento di dati personali per finalità previdenziali e per la gestione del rapporto di lavoro, si osservano i seguenti principi.

Si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità di instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, anche non retribuito o onorario, e di qualsiasi forma di impiego anche non comportante la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2) Si intendono ricompresi, in particolare, i trattamenti effettuati per le seguenti finalità:

- a) applicare la normativa in materia di pubblico impiego e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
- b) garantire le pari opportunità;
- c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
- d) adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico relativamente al personale in servizio o in quiescenza;
- e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
- f) applicare la normativa in materia di previdenza ed assistenza, anche con riferimento alla comunicazione di dati anche mediante reti di comunicazione elettronica, quella integrativa riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica ;
- g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
- h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
- i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
- j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi;
- k) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
- l) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
- m) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

Art. 15

Trattamento di dati sensibili e /o giudiziari

1) Il trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari da parte dell'E.D.I.S.U degli Studi di Salerno è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

2) L'E.D.I.S.U tratta i dati di cui al comma precedente indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. L'E.D.I.S.U è autorizzata ad effettuare solo le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nel compimento di attività di vigilanza, di controllo o ispettive.

3) Per i dati sensibili e/o giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, trattati con mezzi automatizzati, è necessario utilizzare tecniche di cifratura o codici identificativi o altre soluzioni che consentono di risalire all'interessato solo in caso di necessità.

4) L'E.D.I.S.U predispone misure organizzative e strumenti operativi al fine di garantire la separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali, ove questi ultimi sono trattati per finalità che non richiedono l'utilizzo anche dei dati sanitari. Tali dati sono trattati con le modalità di cui al precedente comma anche quando sono tenuti in elenchi, registri, banche dati senza l'utilizzo di strumenti elettronici.

Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito solo da parte dei soggetti che perseguono le finalità di rilevante interesse pubblico di cui ai precedenti commi, nel rispetto del principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.

5) Le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili per il loro trattamento sono disciplinate nel *Regolamento di E.D.I.S.U per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari* e nelle relative schede allegate.

Art. 16

Trattamento per scopi storici, statistici e scientifici

1) Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi altri scopi.

2) I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati solo se pertinenti e necessari per il raggiungimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. Possono essere comunque diffusi dati personali resi pubblici dall'interessato.

3) In relazione al trattamento di dati storici si rinvia alla normativa vigente in materia, in particolare alle disposizioni di cui al testo unico e al D.Lgs. 281/1999.

4) Per quanto riguarda la consultazione di documenti conservati negli archivi storici dell'E.D.I.S.U si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 490/1999.

In relazione al trattamento di dati per scopi statistici o scientifici si rinvia alle disposizioni del codice.

Art. 17

Comunicazione e Diffusione di Dati che non necessitano di Autorizzazione

1) La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

a) nei casi e con le modalità di cui all'art. 100 del Codice;

a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;

b) quando siano richieste dai soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 18

Inizio o cessazione del trattamento dei dati

1) Per consentire al Titolare di monitorare il trattamento dei dati, nonché di provvedere alla eventuale notificazione dei trattamenti dei dati, nel caso di inizio o cessazione di un trattamento, il responsabile della struttura deve tempestivamente informare il Titolare e il responsabile della sicurezza dei dati e dei sistemi. A tal fine deve inviare una comunicazione scritta che contenga:

a) le finalità e le modalità del trattamento;

b) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;

- c) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
 - d) gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora si tratti di dati sensibili e di dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 c.p.p., fuori del territorio nazionale;
 - e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
 - f) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati.
 - g) ogni altra informazione utile al Titolare per procedere alla notificazione ai sensi della normativa vigente.
- 2) Il responsabile della struttura è tenuto ad inventariare i trattamenti dei dati esistenti presso la struttura, nonché a comunicare al titolare ogni variazione o attivazione di nuovi trattamenti

Art. 19

Comunicazione dei dati personali

- 1) Le richieste rivolte all'E.D.I.S.U di Salerno finalizzate ad ottenere il trattamento, la comunicazione o la diffusione di dati personali dovranno essere formulate per iscritto al responsabile della struttura.
- 2) La comunicazione di dati personali a soggetti pubblici non economici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.
- 3) In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'ente richiedente. In tale caso l'E.D.I.S.U, in qualità di titolare, è tenuta a comunicare previamente al Garante l'intenzione di operare tale comunicazione. La struttura che ha rapporti con l'ente richiedente deve tempestivamente rappresentare l'esigenza al titolare, per consentirgli di effettuare la comunicazione al Garante. La comunicazione al soggetto pubblico può essere iniziata decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione al Garante salvo diversa determinazione anche successiva del medesimo.
- 4) Le richieste provenienti da soggetti privati possono essere accolte soltanto se previste da norme di legge, regolamento o da atti normativi speciali. Le richieste devono essere adeguatamente motivate e devono contenere:
 - a) il nome, la denominazione o la ragione sociale del richiedente;
 - b) i dati cui la domanda si riferisce, le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;
 - c) l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti;
 - d) la dichiarazione che il richiedente si impegna ad utilizzare i dati ricevuti, esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità per cui sono stati richiesti.
- 5) La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
 - a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione;
 - b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento.
- 6) E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Art. 20

Videosorveglianza

- 1) Nelle strutture dove sono in funzione degli strumenti elettronici di rilevamento immagini, anche con videoregistrazione, finalizzati alla protezione dei dipendenti, dei visitatori e del patrimonio, deve essere affissa apposita informativa che informi il pubblico della presenza degli impianti e delle finalità perseguite attraverso la videosorveglianza. I pannelli devono essere affissi in prossimità degli ingressi alle strutture ed essere visibili da chi vi accede. E' inoltre necessario rispettare i seguenti principi:
 - a) una limitazione delle modalità di ripresa delle immagini (memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limitazione della possibilità di ingrandimento dell'immagine) avendo attenzione alla individuazione del livello di dettaglio della ripresa dei tratti somatici delle persone in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti;
 - b) individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni;
 - c) l'indicazione del soggetto e della struttura cui l'interessato può rivolgersi e dei diritti che può esercitare.

Art. 21

Applicazione

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento i responsabili dei dati di ogni struttura sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso la struttura, entro il termine e secondo le modalità che provvederà ad indicare il Responsabile della sicurezza dei dati e dei sistemi.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è approvato dall'E.D.I.S.U ed emanato con decreto del Commissario Straordinario. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di E.D.I.S.U.